"Illegittimi i redditi su Internet"
Definitivo lo stop del Garante
Le dichiarazioni di bar e ristoranti: 15mila euro l'anno
Fisco, indagato il direttore delle Entrate
Il Fisco al contrattacco: dichiarazioni online nel rispetto della legge
Tasse online, parola al Garante
Arbore: "Quegli elenchi generano solo invidie"
Fisco, scoperti venti siti che vendono i dati a 5 euro

Il grande Modello

Pubblicati su internet i redditi dichiarati dagli italiani. Una trasparenza contestata e comunque effimera: il pomeriggio stesso il Garante della privacy aveva bloccato tutto. Ma ormai i dati circolano. È lecito usarli? Quali sono i confini tra riservatezza e diritto di sapere? C'è spazio per chiedere risarcimenti? Chiariamo alcuni punti.

Mercoledì 30 aprile 2008, con 29 giorni di ritardo sulla data canonica degli scherzi, l'Agenzia delle entrate ha messo inaspettatamente on line i redditi dichiarati per l'anno 2005 dagli italiani. Per consultarli, nel più assoluto anonimato, bastano pochi clic. L'iniziativa coglie un po' tutti di sorpresa, tanto è vero che quella mattina i maggiori quotidiani italiani bucano la notizia. Che però vola veloce di bocca in bocca e ovviamente attraverso la rete.
Nel giro di poche ore il sito dell'Agenzia è intasato dagli accessi: evidentemente sono molti gli italiani che non vedevano l'ora di sapere quanto guadagna il vicino di casa, il cugino, il collega. Negli uffici si scoprono gli altarini: finalmente (con invidia, con soddisfazione, con sorpresa, con rabbia...) si svela quanto guadagna il proprio capo, il vicino di scrivania, l'amica-nemica.
Ma gli utenti non si limitano a consultare le cifre. Sono in moltissimi a scaricare sul proprio computer gli elenchi, pensando evidentemente di spulciarseli poi con calma. Un'idea previdente, perché l'accesso libero attraverso il sito dura solo poche ore. Nel pomeriggio dello stesso giorno, infatti, tra le polemiche esplose su tutti i mezzi di informazione, il Garante della Privacy ordina la sospensione della pubblicazione, aprendo un'istruttoria per valutare la legittimità dell'operazione. L'Agenzia delle entrate si adegua. Ma è uno dei classici casi in cui la stalla si chiude dopo che i buoi sono scappati: i tabulati, scaricati da molti utenti, tornano quasi subito visibili su internet nelle innumerevoli reti di scambio peer to peer e sono ripubblicati da diversi siti.
I giornali, da parte loro, non solo pubblicano i redditi dei Vip (il che, come vedremo meglio oltre, non è affatto una novità), ma soprattutto riportano le polemiche che dividono il paese: chi ritiene illecita e pericolosa la pubblicazione dei redditi online e chi invece sostiene che sia corretto e trasparente che tutti possano accedere anonimamente e con la massima facilità alle dichiarazioni fiscali altrui. Molti i dubbi anche sul fatto che sia lecito a meno scambiarsi (con il cosiddetto "file sharing") i file scaricati dal sito dell'Agenzia delle entrate.

Il Garante dice no

Dopo qualche giorno arriva il verdetto del Garante: no alla pubblicazione online dei dati fiscali.
L'Agenzia delle entrate dichiara che tornerà alla precedente modalità di diffusione dei redditi dichiarati dagli Italiani, attraverso copie cartacee inviate ai Comuni, presso i quali comunque qualsiasi cittadino resta libero di consultarli (si possono consultare presso il Comune o presso gli sportelli delle Entrate, dichiarando il proprio nome e cognome).

LE CONDIZIONI DEL DIRITTO DI CRITICA

L'esercizio del diritto di critica è lecito a condizione che i fatti citati siano veritieri e la critica sia rivolta a soggetti che richiamano l'attenzione dell'opinione pubblica. In pratica: posso criticare, a patto di non ricorrere a falsità, il comportamento del sindaco del Paese, ma non posso prendermela, neanche citando solo la pura verità, con la mia vicina di casa con cui sono in litigio per questioni personali.
Occorre infatti rispettare: la verità oggettiva della notizia pubblicata; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (cosiddetta "pertinenza"); la correttezza formale dell'esposizione (cosiddetta "continenza").
Se non si rispettano questi parametri si può incorrere nel reato di diffamazione: sarebbe il caso, ad esempio, se si pubblicano online redditi falsi o se si fanno commenti denigratori di una persona comune, anche solo insinuando o lasciando intendere, se si citano fatti non veri.
Non è necessaria l'intenzione di offendere la reputazione della persona, ma basta la volontà di utilizzare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere. Diffamare utilizzando internet è stato considerato dalla giurisprudenza particolarmente grave, proprio a causa della diffusività connaturata a questo mezzo.
La Cassazione ha ritenuto che l'offesa alla reputazione di una persona, se avviene in rete, integra una delle ipotesi che comportano l'aggravamento del reato di diffamazione e, per questo, giustifica l'applicazione di una sanzione più severa di quella prevista per la diffamazione semplice (da sei mesi a tre anni di reclusione).

Una precisazione, infatti, è d'obbligo: dal 1973 (dpr 600, art. 69) la legge italiana prevede che i redditi dichiarati dai cittadini siano pubblici, per la durata di un anno. Qualsiasi cittadino può andare a consultare gli elenchi presso il Comune di residenza del contribuente.

Privacy e diritto di critica

L'Autorità garante dell privacy ha però bocciato l'idea di pubblicarli online: secondo il Garante questa modalità, che consente un accesso immediato e anonimo, è illegittima e sproporzionata rispetto alla finalità della conoscibilità dei redditi. Secondo il Garante l'Agenzia delle entrate non ha prestato le rigorose garanzie per i cittadini che sono richieste da un'operazione di questo tipo. L'immissione in rete generalizzata e non protetta dei dati di tutti i contribuenti italiani (per la consultazione online non sono stati previsti filtri) ha consentito, in poche ore, a numerosissimi utenti di accedere ai dati, di estrarne copia, di formare archivi, di modificare ed elaborare i dati stessi, di creare liste e immettere ulteriormente dati in circolazione, ponendo anche a rischio la loro esattezza. La diffusione ha inoltre dilatato senza limiti il periodo di conoscibilità di dati che la legge determina invece in un anno.

- Per quanto riguarda i singoli utenti, l'Autorità ha specificato che va ritenuta illecita l'ulteriore diffusione dei dati da parte di chi li abbia acquisiti, anche indirettamente, dal sito internet dell'Agenzia. Tale ulteriore diffusione può esporre a conseguenze di carattere civile (obbligo di pagare danni) e penale.
- Il Garante ha comunque sottolineato che resta fermo il diritto-dovere, per i mezzi di informazione, come giornali e Tv, di rendere noti i dati delle posizioni di persone che, per il ruolo svolto, sono di interesse pubblico, purché tali dati vengano estratti secondo le modalità attualmente previste dalla legge.

In pratica: il Garante ha vietato la diffusione dei tabulati, di conseguenza, chiunque li faccia circolare (ci sono siti che li hanno offerti a pagamento) e li ripubblichi può essere sanzionato. C'è però un'importante eccezione, che riguarda l'applicazione del diritto di cronaca e di critica, garantiti dalla nostra Costituzione. In primo luogo dunque è lecito riprendere articoli di attualità che parlano dell'argomento e citano i dati. In base alla legge (l. 633/41, art. 65) gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, possono essere liberamente riprodotti, citando la fonte, se non espressamente riservati. Lecito, anche, in un blog o in un forum, riportare il reddito di un personaggio pubblico, esprimendo un commento anche negativo, poiché tale espressione rientra nel diritto di critica.

Richiedere i danni?

Posto che la pubblicazione dei redditi degli Italiani online è stata giudicata illegittima, molti consumatori ci chiedono se sia possibile ottenere un risarcimento del danno rivolgendosi all'Agenzia delle entrate.

Anche se non da escludersi completamente, la possibilità di vedersi riconosciuto un danno è molto limitata. Innanzi tutto occorre dimostrare di avere subito effettivamente un danno legato alla pubblicazione, cosa difficilmente comprovabile e quantificabile, soprattutto se si considera il fatto che, come abbiamo visto, i dati sui redditi non sono segreti, ma sono consultabili in forma cartacea presso i Comuni.

È possibile, invece, chiedere un risarcimento a chi abbia, eventualmente, utilizzato i dati in maniera diffamatoria (vedi il riquadro alla pagina a lato).

Una norma specifica

La pubblicazione dei redditi online e lo stop conseguente del Garante hanno riportato d'attualità la questione della riservatezza dei dati personali.

La "legge sulla privacy" afferma il riconoscimento dei diritti di ciascuna persona sui propri dati personali e disciplina le diverse operazioni di gestione ("trattamento") di questi ultimi: la raccolta di dati, la loro elaborazione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e via dicendo. Questo comporta diritti nei confronti dei propri dati e doveri riguardo a quelli degli altri. Nel riquadro in alto, in sintesi, i principali punti previsti dalla legge. ●

LA LEGGE PROTEGGE I NOSTRI DATI PERSONALI

La legge (d.llgs. n.196, 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali") ha per scopo impedire che i dati personali di ciascuno di noi siano gestiti o divulgati senza il nostro consenso o con modalità che possano causarci danni. Il diritto sui propri dati va oltre il diritto alla riservatezza: non riguarda infatti soltanto informazioni inerenti alla propria vita privata, comunque protette, ma qualunque informazione relativa a una persona, come il nome, l'età, l'indirizzo.

- Le persone cui si riferiscono i dati hanno diritto ad accedere alle informazioni che li riguardino in mano ad altri: può verificare che corrispondano al vero, pretenderne l'aggiornamento o chiedere la cancellazione se sono trattati in maniera diversa da quanto prevede la legge.
- La legge distingue tra dati personali e dati sensibili. I dati personali sono quelli relativi a una persona (fisica o giuridica): nome, cognome, indirizzo, numero di telefono o cellulare, codice fiscale, partita Iva, indirizzo email... I dati sensibili sono i dati personali che possono rivelare: l'origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere; le opinioni politiche; l'adesione a partiti, sindacati o altre organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute e la vita sessuale. Il trattamento dei dati sensibili è regolato con maggiore severità e può avvenire solo con il consenso espresso dell'interessato, che deve essere preventivo, libero e documentato per iscritto in modo da essere inequivocabile.
- I dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, non eccedenti rispetto alle finalità per cui sono raccolti, conservati in forma che consenta l'identificazione dell'interessato soltanto il tempo necessario agli scopi per cui sono raccolti.
- La legge prevede la figura del "Garante per la protezione dei dati personali", un organo collegiale che ha il compito di controllare che i dati siano trattati nel rispetto della legge, ricevere reclami e segnalazioni e provvedere su ricorsi presentati dagli interessati, vietare trattamenti illeciti.

Per maggiori informazioni si può consultare il sito www.garanteprivacy.it.